L'onorevole ministro avrà rilevato dal contesto delle mie parole come io vorrei che il ministro non avesse alcuna ingerenza diretta nè sui traslochi, nè sulle promozioni, e nemmeno sulla elezione dei magistrati.

Ma finchè il ministro mantiene queste facoltà, che io deploro, non deve smentire il deputato, che afferma un fatto, dicendolo impreciso. Certamente avrei voluto che il ministro deplorasse che un magistrato si sia reso, non dirò colpevole, ma autore di un arresto illegale...

Bonacci, *ministro di grazia e giustizia*. Deploro l'equivoco!

Luzzatto Riccardo. Lo deplora ora!

Ebbene, onorevole ministro, non posso accettare la parola *equivoco*, perchè allora avrei equivocato anch'io narrando il fatto in forma assoluta; ma l'equivoco non c'è.

Secondo l'onorevole ministro, l'avvocato Gori sarebbe stato arrestato perchè si credeva che fosse recidivo, e si reputava perciò che non fosse a lui applicabile l'amnistia.

Ora, onorevole ministro, Ella insegna a noi tutti che non v'è recidiva fra delitto e contravvenzione; Ella insegna a noi tutti che il magistrato deve saperlo; Ella insegna a noi tutti che il pretore di Milano, il quale in altri recenti processi a carico dell'avvocato Gori aveva riconosciuto non essere egli recidivo, non doveva inventare la recidiva per arrestarlo due giorni prima del primo maggio. (Bravo! *all'estrema sinistra*).

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Chimirri. Sono grato all'onorevole guardasigilli delle parole cortesi, e più ancora di aver ricordato la vivace discussione, ch'ebbe luogo fra noi l'anno scorso in occasione del bilancio di assestamento, e il nostro dissenso sul modo d'intendere ed applicare gli articoli 10 e 12 della legge del 1890.

La Camera fu allora del mio avviso, e l'onorevole ministro non solo vi si è conformato egli stesso, ma con la sua consueta lealtà, ha oggi francamente attestato che, nei limiti consentiti dalla legge, io feci quanto potevo e dovevo per migliorare gli stipendi della magistratura adibendovi tutte le economie, che si realizzarono durante il primo quadrimestre del 1892 con la soppressione di 271 preture.

In altro punto del suo discorso l'onorevole ministro, rispondendo al deputato Squitti, espresse un giudizio assai severo intorno alla progettata fusione dell'Amministrazione del Fondo per il culto con quella del demanio dello Stato.

Il concetto di quella riforma fu annunziato da me nella seduta del 28 marzo 1892, ad occasione di una interpellanza dell'onorevole Indelli, per cui sento il dovere, non tanto di ribattere l'opinione del ministro, quanto di spiegare le ragioni che me l'avevano suggerito, perchè dalle parole dell'onorevole guardasigilli parmi che egli non abbia una notizia esatta di ciò, che noi intendevamo di fare. Infatti, se ho bene udito, egli crede che la riforma da noi ideata, consistesse nella confusione del patrimonio del Fondo per il culto con il demanio dello Stato. Ora l'intendimento nostro era tutt'altro.

Secondo l'attuale ordinamento la gestione dei demani dello Stato è divisa e frazionata fra vari Ministeri.

Avendo noi promesso di por mano seriamente alle riforme organiche e volendo mantenere la promessa, credemmo opportuno volgere innanzitutto i nostri studi alla semplificazione delle amministrazioni centrali col doppio scopo di sceverare il troppo e il vano, e di realizzare notevoli economie senza danno dei pubblici servizi.

A questo duplice intento risponde appunto la riforma di riunire in una sola Direzione generale l'amministrazione dei demani nazionali, ecclesiastici e civili, riforma da lungo tempo invocata, e di facile attuazione.

Perchè possiate giudicare dello scopo e della utilità della riforma, basterà che io vi legga i primi articoli dello schema che era stato da me preparato, di accordo col ministro del tesoro:

« Art. 1. È istituita, alla dipendenza del Ministero del tesoro, una Direzione generale dei demanii nazionali, ecclesiastici e civili.

« Art. 2. La Direzione generale dei demanii nazionali provvede:

1° A tutte le attribuzioni ora riservate alla Direzione generale del demanio, meno quelle delle tasse che passano al Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte — e del personale esterno che passano a quel Segretariato generale;

2° A tutte le attribuzioni ora disimpegnate dal Fondo per il culto;

3° All'esercizio della Regalia sui bene-